

REGOLAMENTO (CEE) N. 1314/85 DEL CONSIGLIO**del 23 maggio 1985****che modifica il regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

Articolo 1

vista la proposta della Commissione,

Il testo dell'articolo 17, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1117/78 è sostituito dal testo seguente:

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

«Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), esso è applicabile per la campagna di commercializzazione 1985/1986.»

considerando che nella fissazione dei prezzi agricoli per la campagna 1985/1986, il Consiglio ha prestato particolare attenzione al settore dei foraggi essiccati che contribuiscono all'approvvigionamento dei prodotti proteici della Comunità;

*Articolo 2*considerando che le patate disidratate di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 ⁽²⁾, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1220/83 ⁽³⁾ contribuiscono a detto approvvigionamento; che occorre dunque prevedere durante la campagna 1985/1986 un aiuto per detti prodotti,Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 1985.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

C. SIGNORILE

⁽¹⁾ GU n. C 94 del 15. 4. 1985.

⁽²⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 29.